
	<p style="text-align: center;">Note in UIL Uil Scuola Torino - Via Bologna, 11 Tel. 011/58.57.013 torino@uilscuola.it; torino2@uilscuola.it 4 marzo 2021</p>	
<p>da affiggere all'albo sindacale della scuola, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 300 del 20.5.70</p>		

**A TUTTE LE RSU E DELEGATI DELLA UIL SCUOLA
A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE E A.T.A.**

VACCINAZIONI, IL PARADOSSO DELLA SCUOLA: LA UIL SCRIVE AL MINISTERO

Vaccini pronti per il personale della scuola ma non si sa come prendere i permessi per farli

Non ci sono precedenti normativi. Va trovata una soluzione veloce.

Proposta Uil Scuola: muoversi in analogia con le misure previste per la vaccinazione antitetanica.

In diverse regioni sono iniziate le prenotazioni per la somministrazione del vaccino anti Covid per il personale docente e Ata, in alcune si è già alla prima fase di somministrazione.

L'adesione, che è volontaria, riguarda tutto il personale in servizio, di ruolo e supplente, nel corrente anno scolastico.

In molti casi la somministrazione del vaccino avviene in orario di servizio e per il personale non è stato al momento previsto un permesso speciale o ad hoc che consenta di essere giustificati dall'assenza per il tempo necessario alla somministrazione – mette in evidenza Giuseppe D'Aprile, segretario nazionale della Uil Scuola.

Una situazione inammissibile: da un lato la vaccinazione anti Covid, che rientra a pieno nei motivi di sicurezza sul lavoro e rappresenta per il personale della scuola uno strumento di protezione, per sé e per gli altri; dall'altro la mancanza di un riferimento normativo per potervi accedere.

E' per questo – spiega D'Aprile - che il personale è costretto a ricorrere agli istituti giuridici previsti dal contratto del 2006 e del 2016. Questo significa però – ad esempio - che per i supplenti potrebbe configurarsi anche come interruzione dell'anzianità di servizio.

Bisogna intervenire con urgenza prevedendo dei permessi retribuiti speciali per tutti i lavoratori tenuti a vaccinarsi per Covid per motivi di lavoro – precisa D'Aprile ricordando che proprio ieri su questo tema, che non ha precedenti normativi – è stata inviata una lettera al ministero.

Si potrebbe anche considerare tale vaccinazione al pari di quella obbligatoria antitetanica – spiega D'Aprile – che prevede il diritto dei lavoratori dipendenti ad allontanarsi dal servizio, per sottoporsi alla vaccinazione antitetanica, ove debbano farlo durante le ore lavorative [DPR n. 1301/65 all'art. 6].

MOBILITA' Ancora nulla di fatto: riunione interlocutoria.

L'amministrazione si è presentata senza una proposta operativa ..

È proseguito il confronto tra l'amministrazione e le organizzazioni sindacali sul tema della mobilità. Per il ministero erano presenti il Capo di Gabinetto Dr. Luigi Fiorentino e il Direttore generale Dr. Filippo Serra. Per la Uil Scuola Pasquale Proietti e Paolo Pizzo.

La Uil ha insistito e ribadito la propria proposta che è quella di una modifica del contratto integrativo (CCNI) partendo dal presupposto che ogni modifica debba poggiare su un quadro normativo solido, sia esso di natura legislativa o contrattuale. Non siamo innamorati di specifica proposta, ma solo determinati a conseguire il risultato. L'amministrazione, non avendo pronto uno strumento legislativo idoneo, non ne ha ancora presentata una definitiva. Sta procedendo con l'istruttoria per decidere. La Uil ha riaffermato la centralità della contrattazione come strumento per eliminare il vincolo quinquennale di divieto di spostamento. Misura che impedisce di coprire i posti disponibili e vacanti. La Uil, pur apprezzando la disponibilità al dialogo da parte dell'amministrazione, ritiene che ora servano i risultati. Se c'è la volontà politica si può chiudere rapidamente. Ma per la Uil prima del merito è importante la forma: c'è una scuola sulla crisi di nervi, va dato un segnale positivo ad un milione di persone. Nel corso dell'incontro la Uil scuola a ribadito le tre modifiche che ritiene non più differibili: • rimuovere i due vincoli quinquennali non previsti dall'attuale contratto, quello per i docenti della scuola secondaria vincitori del concorso riservato (FIT) del 2018 le cui graduatorie sono state pubblicate dopo il 31 dicembre 2019, e quello relativo a tutti i docenti neo immessi in ruolo l'1/9/2020. La materia della mobilità delle persone deve restare nell'alveo della contrattazione e non può essere stravolta da atti di legge ostili verso il personale la cui gestione in termini di mobilità è sancita contrattualmente. • dare risposte concrete ai c.d. docenti 'ingabbiati' aprendo un confronto, anche in relazione alle aliquote destinate ai trasferimenti. Anche questo personale merita piena attenzione.

Lavoratori Fragili

Come vi avevamo anticipato dal giorno 1° marzo 2021 non trova più applicazione la disciplina di miglior favore, che prevedeva lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile o l'equiparazione a "ricovero ospedaliero" dell'assenza per malattia, per il personale in

possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità o di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavite.

La nota n. 325 del 3 marzo, che si allega, emanata dal Ministero precisa che, in attesa di un eventuale intervento normativo che possa ripristinare la disciplina speciale per tali categorie, in materia di lavoratori fragili bisogna fare riferimento alla nota dell'11 settembre 2020, n.1585 in cui si sono date le Indicazioni operative relative alle procedure di competenza del dirigente scolastico riguardo ai lavoratori fragili con contratto a tempo indeterminato e determinato.

In particolare:

- permane il diritto del lavoratore fragile di continuare a prestare la propria prestazione lavorativa nelle modalità e nelle forme stabilite a seconda di quale sia stato l'esito del giudizio del medico competente ("idoneità, idoneità con prescrizioni, inidoneità temporanea del lavoratore fragile in relazione al contagio");
- Nel caso di personale per il quale sia stato sottoscritto un contratto di utilizzo in altri compiti, il contratto del supplente nominato per la sostituzione dell'attività in presenza già stipulato è prorogato fino al termine della data prevista dalla certificazione.
- Nei casi, invece, in cui il docente fragile abbia utilizzato le misure di miglior favore previste fino al 28 febbraio svolgendo attività a distanza - e il supplente per le ore necessarie sia stato nominato con il codice N19 "su lavoratore fragile" - si dovrà ricorrere all'istituto della malattia d'ufficio per il docente titolare ed il contratto del supplente dovrà essere prorogato con la tipologia "Assenza breve" codice N01.
- Per il personale ATA continuano ad applicarsi fino alla data del 30 di aprile le indicazioni contenute nel verbale di intesa sottoscritto tra l'Amministrazione

e le Organizzazioni Sindacali in data 27 novembre 2020 che prevede forme di prestazione del servizio in modalità agile.

In allegato la circolare